

YURI GONZÁLEZ ROLDÁN

*CRIMEN MAIESTATIS*  
E DISPOTISMO IMPERIALE IN PLIN. *EP.* I 5.1

ABSTRACT

It is our intention to analyze the *crimen maiestatis* in the imperial age, with particular attention to the historical moment mentioned in Plin. *Ep.* I.5.1, which begins with the principality of Nero (54-68 AD) and ends with Domitian (81-96 AD).

1. È nostro intento analizzare il *crimen maiestatis* in età imperiale, con particolare attenzione al momento storico ricordato in Plin. *Ep.* I 5.1, che inizia con il principato di Nerone (54-68 d.C.) e finisce con Domiziano (81-96 d.C.). Giunio Aruleno Rustico è stato sottoposto a processo criminale in senato per imposizione di Domiziano e condannato grazie all'accusatore Regolo poiché, tra diversi capi d'accusa, avrebbe elogiato Trasea Peto che sotto Nerone aveva subito la stessa sorte. Dopo il matricidio di Agrippina (Tac. *Ann.* XIV 3-8) nel 59 d.C., Nerone ebbe bisogno del pieno consenso del senato e i *patres*, ad eccezione di Trasea Peto, in un atto di servilismo celebrarono il *princeps* il quale, per dimostrare la sua clemenza, concesse il perdono a personaggi illustri che erano stati espulsi dalla madre<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Le notizie sono riferite da Tac. *Ann.* 14.12: la bella e procace Giunia Calvina [discendente di Augusto (Svet. *Vesp.* XXIII) e sorella di Silano (Tac. *Ann.* XII 4)], che era stata espulsa dall'Italia dopo il suicidio del fratello (Tac. *Ann.* XII 8) [sull'argomento A. STEIN-L. PETERSEN, *Iunia Calvina*, «PIR», IV, Berlin 1966, p. 360]; Calpurnia, donna illustre quasi condannata a morte da Agrippina gelosa del fatto che Claudio in una conversazione casuale aveva espresso un apprezzamento sulla sua avvenenza [Tac. *Ann.* XII 22; cf. E. GROAG, *Calpurnia*, «PIR», II, Berlin-Lipsia 1936, pp. 77-78]; gli ex pretori Valerio Capitone e Licinio Gabolo. Nerone consentì, inoltre, che si riportassero in patria le ceneri di Lollia Paolina e che si costruisse una tomba per conservare i suoi resti [Lollia Paolina fu moglie di Caio Cesare (Svet. *Claud.* XXVI) candidata, dopo l'uccisione di Messalina, a diventare moglie di Claudio (Tac. *Ann.* XII 1); riferimenti in L. PETERSEN, *Lollia Pavlina*, «PIR», V.1, Berlin 1970, pp. 88-89]; assolse inoltre, Iturio e Calvisio che di recente Nerone aveva inviato in esilio. Dobbiamo sottolineare che i primi cinque anni del regno di Nerone sono considerati da Aurelio Vittore (che visse nell'età dell'imperatore Giuliano) un modello di buon governo paragonabile a quello di Traiano, come lo storico attesta nel *Liber de Caes.* V 2: *Qui cum longe adolescens dominatum parem annis vitrico gessisset, quinquennium tamen tantus fuit, augenda urbe maxime, uti merito Traianus saepius testaretur procul differre cunctos principes Neronis quinquennio.* L'epitomatore è più prudente, considerando tal quinquennio come *tolerabilis* in *Epit. de Caes.* V 2: *Iste quinquennio tolerabilis visus, unde quidam prodidere Traianum solitum dicere procul distare cunctos principes Neronis quinquennio.* Vd. pure Dio Cass. LVI 4.1 e sull'argomento:

In età neroniana il *crimen maiestatis*<sup>2</sup> inizia ad essere punito nel 62 d.C., sotto il consolato di Publio Mario e Lucio Afinio Gallo, quando il pretore Antistio compose versi ingiuriosi contro l'imperatore, recitandoli nella casa di Ostorio Scapola durante un banchetto, come racconta Tac. *Ann.* XIV 48: ... *Tum primum revocata ea lex; credebaturque haud perinde exitium Antistio quam imperatori gloriam quaesitam...* La denuncia fu presentata da Cossuziano Capitone che, come vedremo più avanti, era uno degli accusatori nella causa contro Trasea Peto e la proposta di condanna era stata formulata dal *consul designatus* Giunio Marullo con la richiesta di togliere al reo il titolo di pretore e di privarlo della vita secondo i *mores maiorum*; ma in tale occasione, grazie all'intervento di Trasea Peto, la pena fu commutata dallo stesso *princeps* nella deportazione in un'isola e nella confisca dei beni. In relazione a tale evento è importante sottolineare come Trasea Peto rivendicasse che sotto un principe ottimo e un senato non costretto da alcuna necessità non si dovesse infliggere all'imputato una tale pena, qualsiasi colpa avesse commesso per meritarsela (*non quicquid nocens reus pati mereretur, id egregio sub principe et nulla necessitate obstricto senatui statuendum disseruit*).

Nello stesso anno (62 d.C.) Gaio Ofonio Tigellino diventa prefetto del pretorio e, prevenendo i timori di Nerone (*metus eius rimatur* in Tac. *Ann.* XIV 57), convince il *princeps* a procedere contro i suoi nemici con atroci omicidi, accolti dal senato come azioni egregie (Tac. *Ann.* XIV 60) e culminati con la repressione della congiura di Pisone, che servì a Nerone per eliminare i suoi oppositori veri o apparenti (65 d.C.). Il processo di lesa maestà in età neroniana è descritto con tutti i particolari in Tac. *Ann.* XVI 21-35 con riguardo ai casi di Trasea Peto e Barea Sorano, personaggi che, senza avere partecipato alla congiura, furono comunque condannati nel 66 d.C.

Le sezioni degli *Annali* di Tacito pervenuteci si interrompono al 66 d.C., mancando il racconto degli avvenimenti degli ultimi due anni del regno di Nerone in cui sicuramente si narrava dei processi contro Crasso e Orfito (indicati nella lettera pliniana, che sarà motivo di studio nel prossimo paragrafo), ma poiché in Tac. *Hist.* IV 42 si riporta la proposta, avanzata in senato, di instaurare un processo criminale contro *Regulus*, accusatore in tali cause nei primi mesi dell'anno 70 d.C. (sotto il regno di Vespasiano), risulta possibile capire il modo in cui furono condannati tali personaggi.

Molte ingiustizie furono commesse durante il regno di Nerone e di Domizia-

F.A. LEPPER, *Some Reflections on the 'Quinquennium Neronis'*, «JRS» 47 (1957), pp. 95-103 e O. MURRAY, *The 'Quinquennium Neronis' and the Stoics*, «Zeitschrift für Alte Geschichte» 14 (Jan. 1965), pp. 41-61.

<sup>2</sup> Svet. *Ner.* XXXII: ... *tunc ut lege maiestatis facta dictaque omnia, quibus modo delator non desset, tenerentur...*

no, in cui vennero incriminati personaggi che avrebbero cercato di contrastare il dispotismo imperiale. Questo periodo buio si concluse quando il senato riacquistò la propria *libertas* sotto il breve principato di Nerva<sup>3</sup> e successivamente in età traianea<sup>4</sup>; infatti, in Plin. *Paneg.* XLII 1 si dice che precedentemente il fisco e l'erario si erano arricchiti non soltanto in base alle leggi Voconie e Giulie, ma soprattutto con l'incriminazione di lesa maestà, che era il solo e unico crimine di chi non aveva commesso crimini (*Locupletabant et fiscum et aerarium non tam Voconiae et Iuliae leges quam maiestatis singulare et unicum crimen eorum, qui crimine vacarent...*).

2. Lo studio inizia da una lettera di Plinio indirizzata al caro amico Voconio Romano<sup>5</sup>, in cui racconta le cause per cui Plinio serba rancore contro l'avvocato

<sup>3</sup> Dio Cass. LXVIII 1.2: καὶ ὁ Νέρουας τούς τε κρινομένους ἐπ' ἀσεβείᾳ ἀφῆκε καὶ τοὺς φεύγοντας κατήγαγε, τούς τε δούλους καὶ τοὺς ἐξελευθέρους τοὺς τοῖς δεσπότηται σφῶν ἐπιβουλεύσαντας πάντας ἀπέκτεινε...

<sup>4</sup> Traiano recise dalle radici la paura che essa suscitava; infatti, in Plin. *Ep.* X 82(86).1 l'imperatore risponde a una lettera di Plinio, specificando che lo scrittore era perfettamente al corrente della sua intenzione di non procurare l'ossequio alla sua persona ricorrendo alla paura e al terrore della gente o alle imputazioni di lesa maestà: *Potuisti non haerere, mi Secundae carissime, circa id, de quo me consulendum existimasti, cum propositum meum optime nosse non ex metu nec terrore hominum aut criminibus maiestatis reverentiam nomini meo adquiri.*

<sup>5</sup> Altre lettere indirizzate da Plinio a Voconio Romano si trovano in *Ep.* II 1, in cui racconta della morte di Verginio Rufo; in *Ep.* III 13 spiega al destinatario la difficoltà della redazione del Panegirico a Traiano, autorizzandolo ad annotare e correggere il testo; in *Ep.* VI 15 mette in dubbio la sanità mentale del giurista Giavoleno; in *Ep.* VI 33 chiede all'amico la revisione di un discorso in difesa di Azia Viriola che, diseredata dal padre, aveva agito di fronte ai centumviri per impugnare il testamento; in *Ep.* VIII 8 racconta all'amico della gita che aveva fatto alla fonte del Clitumno visitata dallo scrittore; in *Ep.* IX 7 gli illustra le sue ville sul lago di Como; in *Ep.* IX 28 dichiara d'aver ricevuto tre lettere da Voconio. Dati biografici su tale personaggio sono forniti dallo stesso Plinio in due lettere di raccomandazione: la prima, indirizzata al giurista Nerazio (nella sua veste di console come capo di un *exercitus amplissimus*) in *Ep.* II 13, per fargli avere una carica pubblica e la seconda all'imperatore Traiano in *Ep.* X 4, per ottenere la dignità senatoria che lo scrittore aveva richiesto pure precedentemente a Nerva. In tale lettera egli scrive che Voconio Romano aveva un patrimonio che gli permetteva di vivere comodamente e fare fronte a un tenore di vita consono alla dignità ambita (4.000.000 HS). Il padre apparteneva agli *equites*, la madre era una nobildonna sposata una seconda volta con un uomo a cui Voconio era molto affezionato. L'amico di Plinio era diventato *Flamen* nella *Hispania Citerior* ed era il suo compagno di studi di retorica a Roma. Voconio, così come Plinio, era un bravo scrittore (era pure revisore dei suoi scritti prima della pubblicazione) e abile nella pratica legale. Voconio Romano, siccome era padre di tre figli, ottenne dall'imperatore le prerogative corrispondenti al *ius trium liberorum*. Inoltre, da *Ep.* IX 28.1 sappiamo che scrisse una lettera a Plotina, recapitata all'imperatrice da Plinio, di contenuto ignoto. Sulla figura di Voconio Romano con un'analisi delle lettere indicate si vedano: S. MONTI,

M. Aquilio Regolo<sup>6</sup>, celebre accusatore sotto i regni di Nerone e Domiziano in Plin. *Ep.* I 5.1:

*Vidistine quemquam M. Regulo timidiorem, humiliorem post Domitiani mortem?  
Sub quo non minora flagitia commiserat quam sub Nerone, sed tectiora. Coepit  
vereri, ne sibi irascerer; nec fallebatur, irascebar.*

La lettera pliniana, redatta dopo la morte di Domiziano (96 d.C.) e forse nel breve periodo del regno di Nerva quando il senato riacquistò la *libertas* precedentemente persa<sup>7</sup>, contiene il riferimento alla nuova situazione in cui si trovava uno

*Studio sul problema cronologico di Plin. Ep. II.13*, «AFLN» 6 (1956), pp. 69-106; A. LIPPOLD, «s.v. Voconius Romanus», *RE IX-A* (1961), 698-704. Vd. pure: Spart. *Hadr.* IV 10; Dio Cass. LXIX 10 e Apuleio *Apol.* XI in cui l'autore afferma che la sua tomba recava l'iscrizione: *Lascivus versu, mente pudicus erat.*

<sup>6</sup> Oltre al brano trattato avremo occasione di riportare testi di Plinio che trattano di *M. Aquilius Regulus*; ad esempio, in *Ep.* VI 2 l'autore ricorda la grande qualità di Regolo come oratore, anche se in *Ep.* IV 7.3-4, senza mettere in dubbio la sua tenacia, dichiara il contrario: *...Imbecillum latus, os confusum, haesitans lingua, tardissima inventio, memoria nulla...*; in *Ep.* II 20.13 parla della sua ricchezza ottenuta attraverso ogni sorta di maneggi, ricordando diversi episodi in *Ep.* II 20.2-11, in cui il personaggio avrebbe commesso atti diretti a turbare la regolare manifestazione della volontà del testatore (su tale aspetto dobbiamo ricordare che in età adrianea saranno considerati come casi di indegnità fatti analoghi: rinvio, in merito, a un mio precedente lavoro Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, *Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e senatus consulta*, Bari 2014, pp. 266-267); in *Ep.* II 11, 22 narra l'intervento di Regolo nel processo a Mario Prisco; in *Ep.* IV 2 racconta del dolore di Regolo per la perdita del figlio; in *Ep.* IV 7 degli atti fatti da Regolo *ad memoriam* del figlio; in *Ep.* I 20.14,15 Plinio spiega la differenza di metodo che esisteva nell'attività oratoria tra lui e Regolo, esercitata anche di fronte al tribunale dei centumviri in *Ep.* I.5.11. Episodi su Regolo in Tac. *Hist.* IV 42 (testo che sarà analizzato in seguito) in cui si narra della proposta in senato di instaurare un processo criminale contro di lui per il suo coinvolgimento come accusatore di illustri personaggi di età neroniana. Tac. *Dial.* XV cita Regolo (senza indicare il suo nome) mentre conversa con il fratello Vipstano Messalla. Inoltre, aspetti della sua vita in Mart. II 74.2.3 (in relazione al suo impatto nella società); I 12.82 e VII 31 (sulla sua villa); VI 10 (in relazione al suo arcaismo e conservatorismo); VI 38 (sull'amore verso il figlio, F. GREWING, *Martial. Buch VI. Ein Kommentar*, Göttingen 1997, pp. 269-270); I 111.1.2 (sulla sua morte); IV 16.6, V 28.6, V 63.4, VI 64.11 (sulle sue capacità oratorie); VI 38 (come avvocato di fronte al tribunale dei Centumviri); II 93, V 10.3, V 21.1; Dio Cass. LXIII 13.2 (come personaggio riconosciuto da Otone); sull'argomento: P. V. ROHDEN, *M. Aquilius Regulus*, «RE» II-1 (1895), 331; E. GROAG, *M. Aquilius Regulus*, «PIR», I, Berlin-Lipsia 1933, pp. 196-197; R. SYME, *Tacitus*, I, Oxford 1958, pp. 100-111; J. HEURGON, *Les sortilèges d'un avocat sous Trajan*, in *Hommages à Marcel Renard*, I, Bruxelles 1969, pp. 443-448 con particolare attenzione a Plin. *Ep.* VI 2.2; R.J.A. TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton 1984, pp. 504-505; L. FANIZZA, *Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, Roma 1988, pp. 13-15; V. RUDICH, *Political dissidence under Nero. The price of dissimulation*, London-New York 1993, pp. 201-206.

<sup>7</sup> Un'epigrafe che si trovava in Campidoglio (in *CIL VI* 472) indicava: *Libertati ab imp. Nerva*

dei più importanti accusatori al tempo del dispotismo imperiale. Regolo era diventato timoroso e mostrava un portamento dimesso che contrastava con i suoi momenti di gloria, in cui era pronto a denunciare chiunque avesse avuto atteggiamenti considerati sovversivi, contrari alla *maiestas* imperiale. Lo scrittore presenta due momenti storici, chiaramente identificabili, in cui si attribuiscono a Regolo turpi e disonorevoli azioni che iniziano negli ultimi anni dell'età neroniana (67-68 d.C.)<sup>8</sup> e che si ripresentano in età domiziana (81-96 d.C.), sottolineando che, con l'ultimo Flavio, la sua ignominia sarebbe stata allo stesso livello che nel periodo precedente, ma più nascosta (*sed tectiora*), situazione per cui il *delator* avrebbe nutrito il fondato timore di essere odiato da Plinio (*coepit vereri*), come effettivamente accadeva (*nec fallebatur, irascebar*).

Lo stato psicologico di Regolo non consisteva semplicemente nel non essere gradito a Plinio; tale *odium* poteva costituire il motivo per un'eventuale richiesta in senato dell'istaurazione di un processo criminale contro di lui. Infatti, troviamo notizia in Plin. *Ep.* IX 13.4 che dopo la morte di Domiziano furono giustiziati diversi personaggi del regime precedente a causa dell'*inimicitia*:

*Ac primis quidem diebus redditae libertatis pro se quisque inimicos suos, dumtaxat minores, incondito turbidoque clamore postulaverat simul et oppresserat...*

In questa frase si ricorda che dal momento in cui prese il potere Nerva (*Ac primis quidem diebus redditae libertatis*) ognuno aveva iniziato ad accusare (*postulaverat*) con clamore disordinato e confuso i propri nemici, limitandosi a quelli meno potenti, e nello stesso tempo li aveva abbattuti (*et oppresserat*): si fa così riferimento all'avvio di giudizi criminali sommari senza indicazione, nelle fonti, che agli imputati fosse stata concessa la possibilità di ricorrere ad avvocati per patrocinare la propria difesa in giudizio.

Riguardo a tale episodio Dio Cass. LXVIII 1.3<sup>9</sup> racconta che il console Fron-

*Caesare Augusto... restitutae S.P.Q.R.* La data precisa sarebbe il mese di gennaio del 97 d.C., perché, come indica A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, Oxford 1966, p. 93, nella stessa lettera si menziona la cerimonia con cui il pretore inaugurava la sua magistratura (§11).

<sup>8</sup> Riteniamo che l'intervento di Regolo come accusatore sia iniziato negli ultimi due anni del regno di Nerone perché, negli *Annali* di Tacito, giunti a noi fino al racconto del 66 d.C., il *delator* non è menzionato, nonostante i *crimina* a cui aveva preso parte (quelli di Crasso e di Orfito). Tali processi sono menzionati in Tac. *Hist.* IV 42, passaggio che ricorda una seduta del Senato avvenuta nell'età di Vespasiano, quando Regolo era ancora un giovane questore.

<sup>9</sup> παραχῆς οὖν γενομένης οὐ τῆς τυχούσης ἐκ τοῦ πάντας πάντων κατηγορεῖν, λέγεται Φρόντωνα τὸν ὑπατον εἰπεῖν ὡς κακὸν μὲν ἐστὶν αὐτοκράτορα ἔχειν ἐφ' οὗ μηδὲν μηδὲν ἔξεστι ποιεῖν, χεῖρον δὲ ἐφ' οὗ πᾶσι πάντα· καὶ ὁ Νέρουας ἀκούσας ταῦτα ἀπηγόρευσε τοῦ λοιποῦ γίνεσθαι τὰ τοιαῦτα. ἦν δὲ ὁ Νέρουας ὑπὸ τε τοῦ γήρωσ καὶ ὑπ' ἀρρωστίας, ἀφ' ἧς καὶ τὴν τροφήν ἀεί.

tone si lamentasse del fatto che mentre in età domiziana non era lecito fare nulla a nessuno (senza il consenso del *princeps*), ancora peggio accadeva in questo momento storico, poiché sotto il nuovo imperatore si poteva fare di tutto a tutti. Di fronte a tale disappunto Nerva sospese i procedimenti criminali, così come si erano svolti fino a quel momento.

Plinio in tale periodo si trovava in una situazione delicata: la sua seconda moglie era morta e prudentemente preferiva aspettare che si calmassero le acque per formulare successivamente atti di accusa contro i propri nemici secondo le regole del *ius senatorium*, forse non contro Regolo<sup>10</sup>, che, nonostante l'odio che aveva nei suoi confronti, apprezzava molto come oratore (*Ep.* VI 2), ma contro un personaggio che sicuramente odiava di più, ossia Certo, l'accusatore di Elvidio<sup>11</sup>.

3. Per intendere cosa di preciso avesse fatto Regolo, uomo in origine povero e insignificante secondo le parole di Plinio, *Ep.* II 20.12 (*Adspice Regulum, qui ex paupere et tenui...*), per diventare un importante retore, dobbiamo tornare indietro nel tempo per riferire di una seduta del senato avvenuta nel 70 d.C. (data in cui era stata ripristinata la pace da Vespasiano dopo la caduta di Nerone), sotto il secondo consolato dello stesso Vespasiano e di Tito. La convocazione ai *patres* fu fatta da Domiziano che assunse la carica di pretore urbano in assenza del nuovo *princeps* e del suo primogenito; in tale occasione il senato, su iniziativa dei senatori più autorevoli, formulò un giuramento che i suoi membri avrebbero dovuto pronunciare, invocando la divinità a testimonianza del fatto di non avere ottenuto un *praemium* o una carica come conseguenza della rovina di un cittadino e i senatori colpevoli di tali azioni giurarono il falso (*Tac. Hist.* IV 41<sup>12</sup>).

<sup>10</sup> Alla fine in Plin. *Ep.* I 5.15 lo scrittore riconosce che Regolo non è facile da abbattere, poiché è facoltoso e turbolento (*locuples, factiosus*), ossequiato da molti e temuto da un numero ancora maggiore; comunque, avrebbe riflettuto in merito, dopo aver consultato il senatore Giunio Maurico a motivo della sua autorevolezza.

<sup>11</sup> In Plin. *Ep.* IX 13.4 lo scrittore dichiara: *Ego et modestius et constantius arbitratus immanissimum reum non communi temporum invidia, sed proprio crimine urgere, cum iam satis primus ille impetus defremisset et languidior in dies ira ad iustitiam redisset, quamquam tum maxime tristis amissa nuper uxore...* Per completezza dobbiamo indicare che il processo che stava macchinando contro Certo, uomo potente, non andò a buon fine, come si ricorda in *Ep.* IX 13.6-26; infatti, sembra che Nerva avesse giurato che non sarebbe stato più condannato a morte nessun senatore che avesse collaborato con il regime precedente come accusatore in materia di *maiestas* (*Dio Cass.* LXVIII 2.3); infatti, nella stessa lettera di Plin. *Ep.* IX 13.7 un senatore, senza indicare il nome, avrebbe detto: *salvi simus, qui supersumus*.

<sup>12</sup> *Senatus inchoantibus primoribus ius iurandum concepit, quo certatim omnes magistratus, ceteri, ut sententiam rogabantur, deos testes advocabant nihil ope sua factum, quo cuiusquam salus laederetur, neque se praemium aut honorem ex calamitate civium cepisse...*

In Tac. *Hist.* IV 42 si racconta della proposta, occorsa nella stessa seduta del senato, di instaurare un processo criminale contro *Regulus* poiché nella sua veste di questore risultava coinvolto come accusatore di illustri personaggi di età neroniana.

1. *Magnam eo die pietatis eloquentiaeque famam Vipstanus Messalla adeptus est, nondum senatoria aetate, ausus pro fratre Aquilio Regulo deprecari. Regulum sub-versa Crassorum et Orfiti domus in summum odium extulerat: sponte accusationem suscepisse iuuenis admodum, nec depellendi periculi sed in spem potentiae videbatur. et Sulpicia Praetextata Crassi uxor quattuorque liberi, si cognosceret senatus, ultores aderant.*

Vipstano Messalla<sup>13</sup>, giovane fratellastro di Regolo, intervenne in sua difesa e la sua arringa gli procurò, secondo Tacito, una grande fama per la *pietas* nell'intercedere a favore del fratellastro e l'*eloquentia*. Il fatto criminoso di Regolo era molto grave, perché aveva provocato la rovina di due importanti famiglie di nobili origini, come era quella a cui facevano capo i consoli del 64 d.C. *Marcus Licinius Crassus Frugi*<sup>14</sup> e del 51 d.C. *Servius Cornelius Scipio Salvidenus Or-*

<sup>13</sup> Probabilmente collegato al famoso militare e scrittore di età augustea *M. Valerius Messalla Corvinus* e forse figlio di *Vipstanus Messalla* console suffetto nel 48 d.C.; la madre si era sposata due volte, la prima con un *Aquilius* da cui nacque il suo fratellastro maggiore Aquilio Regolo come indica R. HANSLIK, *Vipstanus Messalla*, «RE» IX-A (1961), 170-172. Personaggio ammirato da Tacito come dimostra in *Hist.* III 9.3, in cui si racconta il periodo della guerra civile dopo la morte di Nerone; in tale episodio storico Vipstano Messalla nella sua veste di *tribunus militum* comandava la legione settima Claudiana e a riguardo lo scrittore afferma di lui: *claris maioribus, egregius ipse et qui solus ad id bellum artes bonas attulisset...* Tale personaggio è stata la fonte diretta di Tacito su tale argomento; infatti, Tac. *Hist.* III 25 testimonia come un figlio uccise il proprio padre in combattimento nel periodo della guerra civile dopo la caduta di Nerone: *Eo notabilior caedes fuit, quia filius patrem interfecit. Rem nominaque auctore Vipstano Messalla tradam*; un altro episodio è in Tac. *Hist.* III 28: *Hormine id ingenium, ut Messalla tradit...* Sulla presente guerra fratricida vd. R. SYME I, *op. cit.*, pp. 176-190. Per ultimo il *Dialogus de oratoribus* di Tacito include come interlocutore Vipstano Messalla (a partire da Tac. *Dial.* XIV), il quale sostiene la tesi che esiste un'abissale differenza di qualità tra l'oratoria repubblicana e l'attuale.

<sup>14</sup> *Marcus Licinius Crassus Frugi*, console ordinario insieme a *C. Laecanius Bassus* nel 64 d.C. (C.I.L. 16.5), era nobile per duplice ascendenza poiché figlio del console del 27 d.C. M. Crasso e di Scribonia e aveva avuto tre fratelli e due sorelle (Octavia e Antonia) tra cui Pisone (che aveva appoggiato Galba e poi era stato ucciso dagli addetti di Otone), Magno (ucciso da Claudio come si legge in Tac. *Hist.* I 14 e I 48) e di Crasso Scriboniano (condannato a morte nel 70 d.C. sotto il regno di Vespasiano). Crasso si era sposato con Sulpicia Pretestata e avevano generato quattro figli. Sull'argomento si veda: E. GROAG, *Frugi*, «RE» VII-1, Stuttgart, 1910, 121; A. STEIN, *Crassus*, «PIR» II, Berlin-Lipsia 1936, p. 383; R. SYME I, *op. cit.*, pp. 385-386; L. PETERSEN, *M. Licinius Crassus Frugi*, «PIR» V.1, Berlin 1970, pp. 39-40; P.A. GALLIVAN, *Comments on the Fasti for the Reign of Nero*, «The Classical Quarterly» 24 (Dec. 1974), p. 292. V. RUDICH, *op. cit.*, pp. 202-

*fitus*<sup>15</sup>, suscitando nei *patres* un odio terribile. La sua ambizione era eccessiva, intendeva le accuse senza fondamento nonostante la giovane età con la speranza di ottenere potere. Su questo punto vengono in mente le parole di Plin. *Ep.* IX 13.2 che, senza citare Regolo, indica lo scandalo per il quale un senatore ancora non all'apice del *cursus honorum* era stato in grado di spingersi contro un console: ...*Porro inter multa scelera multorum nullum atrocius videbatur, quam quod in senatu senator senatori, praetorius consulari, reo iudex manus intulisset.*

Nel testo dobbiamo considerare pure il console *suffectus* del 46 d.C., *Q. Sulpicius Camerinus*<sup>16</sup>, padre di Sulpicia Pretextata e moglie di Crasso, processato e condannato per lo stesso motivo di Crasso e Orfito nel 67 d.C. con l'intervento di Regolo, come si trova in Plin. *Ep.* I 5.3<sup>17</sup>. Abbiamo notizia di questo processo in Dio Cass. LXII 18.2 che, senza citare Regolo, afferma che sarebbe stato un liberto di nome *Helius*, amministratore dei beni del principe in Asia (Tac. *Ann.* XIII 1), a causare la morte di Camerino e del figlio, poiché non avevano rinunciato al proprio titolo di *Pythicus* ricevuto dai propri antenati. L'affronto a Nerone sarebbe avvenuto per il fatto che in tale data il principe si era recato in Grecia e aveva partecipato a diversi concorsi, ottenendo lo stesso titolo grazie alle sue vittorie 'pitiche'<sup>18</sup>. Probabilmente Tacito nella locuzione *domus Crassorum* include

203 presenta l'ipotesi di collegare la condanna di Crasso con quella di *Sulpicius Camerinus Pythicus*, padre di sua moglie ma, come l'autore sottolinea, tale tesi è soltanto una speculazione.

<sup>15</sup> *Ser. Cornelius (Scipio) Salvidienus Orfitus* fu console ordinario insieme a Claudio nel 51 d.C. (Tac. *Ann.* XII 41) e propose in età neroniana di cambiare il nome del mese di giugno in Germanico come si legge in Tac. *Ann.* XVI 12. La causa dell'accusa forse fu la locazione di tre *tabernae* di casa sua vicine al foro ai rappresentanti della città, come si ricorda in Svet. *Ner.* XXXVII (e, senza l'indicazione del suo nome in Dio Cass. LXII 27.1), ma non abbiamo nessuna informazione per determinare la *ratio* per cui tale fatto sarebbe stato considerato un affronto al principe. Tra i suoi discendenti troviamo un console del 149 d.C., sotto il regno di Antonino Pio, e un altro *vir clarissimus* nell'età di Diocleziano. Sull'argomento vedere: E. GROAG, *Ser. Cornelius (Scipio) Salvidienus Orfitus*, «PIR» II, Berlin-Lipsia 1936, pp. 357-358 e V. RUDICH, *op. cit.*, p. 199.

<sup>16</sup> Sull'argomento F. MILTNER, *Q. Sulpicius Camerinus*, «PIR» IV-A-1, Stuttgart 1931, pp. 745-746. *Q. Sulpicio Camerino* fu Proconsole della provincia d'Africa nel 56 o 57 d.C. e poi fu denunciato dai provinciali per atti di crudeltà nel 58 d.C., ma Nerone assolse l'imputato poiché c'erano pochi privati a sostenere l'accusa (Tac. *Ann.* XIII 52). Secondo M.T. GRIFFIN, *Nero. The End of a Dynasty*, London 1984, p. 252, n. 89, Tacito non parlava della colpevolezza di Camerino, poiché lo scrittore sarebbe stato 'ammorbidito' (softened) della sua sentenza di morte; ma secondo noi non è stato così, il narratore chiaramente spiega che l'accusa ebbe poca forza, poiché era stata fatta da un gruppo di provinciali poco numerosi.

<sup>17</sup> *Agnoscis eloquentiam Reguli. Lacerat Herennium Senecionem tam intemperanter quidem, ut dixerit ei Mettius Carus: «quid tibi cum meis mortuis? Numquid ego Crasso aut Camerino molestus sum?» Quos ille sub Nerone accusaverat.*

<sup>18</sup> Quint. *Inst.* I 6.31 spiega che l'analisi etimologica delle parole di origine greca richiede molta erudizione, includendo tra i diversi lemmi quello di *Pythicus*: *Continet autem in se multam*

anche Camerino padre di Sulpicia Pretextata, la quale, se il senato avesse saputo della causa, avrebbe aderito alla stessa insieme ai suoi quattro figli, nipoti di Camerino. Comunque dobbiamo sottolineare che l'accusa contro il console fu fatta da *Helius* e, sebbene Regolo avesse spinto per la condanna a morte, il suo ruolo in questo preciso processo non fu quello di *delator*, ma di coadiuvante nella causa.

Eccessiva era stata la bramosia di successo di Regolo e, nel caso in cui fosse stato condannato, sarebbe stata riabilitata la memoria di *Crassus*, *Camerinus* e *Orfitus*. Ciò avrebbe comportato, inoltre, che i beni confiscati<sup>19</sup> fossero rivendicati dai loro eredi; infatti, nel brano si ricorda che la moglie di Crasso, Sulpicia, e i quattro figli sarebbero stati pronti a partecipare (naturalmente attraverso i propri avvocati) come parte lesa alla *cognitio senatus: et Sulpicia Praetextata Crassi uxor quattuorque liberi, si cognosceret senatus, ultores aderant*.

Continuando l'analisi di Tac. *Hist.* IV 42, si osserva che Curzio Montano<sup>20</sup> sarebbe intervenuto mediante un'*oratio* pretendendo la *cognitio* dal senato, per punire le azioni di Regolo, motivate dalla bramosità di potere:

2. igitur Messalla non causam neque reum tueri, sed periculis fratris semet opponens flexerat quosdam. occurrit truci oratione Curtius Montanus, eo usque progressus, ut post caedem Galbae datam interfectori Pisonis pecuniam a Regulo adpetitumque morsu Pisonis caput obiectaret.

Certamente Messalla avrebbe assunto un compito difficile nel difendere il fratellastro<sup>21</sup>, e nel testo si precisa che non si prendeva cura della causa o difendeva

*eruditionem, sive ex Graecis orta tractemus...Pythici?* Sull'argomento vedere N. ALMAZOVA, *When was the Pythian Nome Performed?*, «Hyperboreus» 20 (2014), pp. 56-91. Forse le vittorie 'pitiche' di Nerone indicate da Cassio Dione corrispondono al momento storico in cui il principe si trovava in Grecia; infatti, nel 67 d.C., si ricorda la sua partecipazione ai giochi Istmici (Svet. *Ner.* XXIV) e sicuramente pure ai giochi pitici poiché, come si indica in Svet. *Ner.* XXIII, l'imperatore ordinò di raggruppare nello stesso anno tutte le gare che si tengono in anni diversi: *Nam et quae diversissimorum temporum sunt, cogi in unum annum, quibusdam etiam iteratis...*

<sup>19</sup> La condanna per il *crimen maiestatis* era la morte e la confisca del patrimonio (*ademptio bonorum*). Sull'argomento vd. V. GIUFFRÉ, *La repressione criminale nell'esperienza romana*<sup>3</sup>, Napoli 1993, p. 142-143; ma, nel caso in cui fossero state riabilitate le memorie delle vittime del regime precedente, si poteva concedere come indica FANIZZA, *op.cit.*, p. 28, la *gratia* o la *restitutio in integrum* e inoltre sarebbero stati puniti i delatori.

<sup>20</sup> Curzio Montano chiese in senato che fosse celebrata la memoria di Lucio Calpurnio Pisone Frugi Liciniano, che aveva appoggiato Galba nella guerra civile (68-69 d.C.) dopo la caduta di Nerone (Tac. *Hist.* IV 40) e che era stato ucciso fuori dal tempio di Vesta, in cui si nascondeva, da Sulpicio Floro (un soldato delle coorti britanniche che aveva ricevuto da Galba la cittadinanza) e Stazio Murco (una guardia del corpo), mandati da Otone (episodio ricordato in Tac. *Hist.* I 43). Su questo personaggio E. GROAG, *op.cit.*, p. 393 e R. SYME I, *op.cit.*, p. 188.

<sup>21</sup> Infatti, come si legge in Quint. *Inst.* III 6.20 la difesa avrebbe dovuto contrastare l'accusa

l'imputato, ma si opponeva al pericolo di Regolo, come se fosse lui stesso a dover persuadere qualcuno; ma l'intervento di Curzio Montano mediante un'aspra *oratio* si spinge pure a fatti avvenuti dopo la caduta di Nerone, rinfacciando che, in piena guerra civile, abbattuto Galba (69 d.C.), Regolo consegnò denaro all'assassino di Pisone, fratello di Crasso (che aveva appoggiato Galba e poi era stato ucciso dagli addetti di Otone) *adpetitumque morsu Pisonis caput obiectaret*<sup>22</sup>.

In relazione a quest'ultimo punto possiamo considerare due chiavi di lettura, la prima, che effettivamente Regolo abbia corrotto il corpo di Pisone ma senza mordere la testa, per evitare che il cadavere potesse avere un *iustum sepulchrum*, corrompendo l'anima del personaggio e distruggendo così la sua memoria<sup>23</sup> e la seconda, più plausibile, che quest'ultimo dato sia di dubbia veridicità, menzionato dal retore come stratagemma per impressionare i senatori in senso negativo contro Regolo, così da evitare la distrazione causata dall'atto di coraggio del suo difensore<sup>24</sup>; sembra, infatti, più un racconto orrido e inverosimile usato nelle scuole di retorica per colpire l'attenzione del pubblico, che ricorda, ad esempio, la declamazione pseudo-quintiliana dei *cadaveribus pasti*<sup>25</sup>. L'oratore nel suo discorso riportato da Tacito non torna a parlare più né del denaro dato all'assassino di Pisone

in tre modi: *ut fecisti, non feci, aut recte feci*. Siccome era evidente che Regolo aveva fatto condannare a morte Crasso e Orfito, *Vipstanus Messalla* soltanto avrebbe potuto difendere l'accusato mediante argomenti in cui si dimostrasse che la sua partecipazione a tali processi era stata legittima, ma nessuno dei senatori sopravvissuti a Nerone avrebbero considerato valida tale scusa.

<sup>22</sup> Sicuramente Pisone odiava Regolo per la morte del fratello e, infatti, così leggiamo in Plin. *Ep.* II 20.2, in relazione a un episodio che sembra assurdo: Regolo si presentò a casa della moglie di Pisone che si trovava in punto di morte nonostante fosse odiato dal marito (*marito inimicissimus*), per ingannarla con la notizia che sarebbe guarita per motivi cosmici 'ti trovi nell'età climaterica', per farsi nominare in tale modo legatario in un codicillo.

<sup>23</sup> Sull'argomento G. PURPURA, *La sorte del debitore oltre la morte*. Nihil inter mortem distat et sortem (*Ambrogio*, De Tobia X, 36-37), «*Iuris Antiqui Historia*» 1 (2009), pp. 41-60.

<sup>24</sup> Infatti, dopo il discorso pronunciato da Messalla, che forse aveva colpito il senato per la sua *pietas* e *eloquentia* nell'intercedere a favore del fratellastro (così vuole far credere Tacito), era fondamentale per Curzio Montano far cambiare opinione ai *patres*, stemperando, sminuendo e disprezzando tale arringa. Una strategia retorica seguita da Cicerone nella difesa di Ligario, come si legge in Quint. *Inst. Orat.* IV.1.38: *Dixit enim adversarius et fortasse persuasit: nobis opus est eius diversa opinione, quae mutari non potest, nisi illum fecerimus ad ea, quae dicemus, docilem et intentum. Quid ergo est? Inminuenda quaedam et levanda et quasi contemnenda esse consentio ad remittendam intentionem iudicis, quam adversario praestat, ut fecit pro Ligario Cicero.*

<sup>25</sup> Si riscontra un'analogia con la declamazione pseudo-quintiliana dei *cadaveribus pasti* in Ps. Quint. *Decl. Mai.* XII, in cui si racconta la storia dei cittadini che si cibano dei cadaveri della propria gente; ad esempio, in 27.1: *Etiam si qua alienis membris inprimunt dentem, mutuo tamen laniatu abinent, nec est ulla supra terras adeo rabiosa belua, cui non imago sua sancta sit.* Sull'argomento A. STRAMAGLIA, [*Quintiliano*] *La città che si cibò dei suoi cadaveri* (*Declamazioni maggiori*, 12), Cassino 2002, pp. 13-30 e dello stesso autore *Come è fatta una declamazione? Una lettura dei cadaveribus pasti* (*Ps. Quint. Decl. Mai.* 12, *Camena* 23 (marzo 2019), pp. 1-12.

(a quale degli assassini? Sulpicio Floro o Stazio Murco?<sup>26</sup>) e nemmeno del morso al capo, limitandosi soltanto all'*exordium* dell'*oratio*, a introdurre l'argomento, come si legge nello stesso brano di Tacito:

3. «*hoc certe*» inquit «*Nero non coegit, nec dignitatem aut salutem illa saevitia redemisti. sane toleremus istorum defensiones, qui perdere alios quam periclitari ipsi maluerunt: te securum reliquerat exul pater et divisa inter creditores bona, nondum honorum capax aetas, nihil quod ex te concupisceret Nero, nihil quod timeret.*»

L'oratore, entrando in materia, incorpora nel suo discorso un argomento retorico comparativo indicando che piuttosto propende per la difesa, in via ipotetica, degli individui i quali intendono difendersi dal pericolo rovinando altre persone (*sane toleremus... maluerunt*<sup>27</sup>); fatto già di per sé riprovevole, e non i fatti criminosi di Regolo, che a causa della giovane età ancora non poteva ambire a cariche pubbliche (*nondum honorum capax aetas*), per cui senza un ruolo di responsabilità nessun pericolo poteva temere da Nerone. L'oratore si serve di tale argomento, per dimostrare in senato l'urgenza di procedere contro Regolo, i fatti sono conosciuti da tutti e non ha nessuna scusa. Non sappiamo chi fu il primo dei senatori a richiedere il rinvio a giudizio di Regolo (*postulatio o delatio*), poiché chiaramente l'arringa di Curzio Montano è successiva all'intervento di Messalla, ma forse tale pretesa fu dello stesso Curzio Montano.

Sembra che l'atto di accusa non abbia seguito le regole di procedura che esistevano in età neroniana, poiché l'accusatore, in forma orale, proponeva ai *patres* (e non al principe) d'avviare la *cognitio* dopo il giuramento di non avere causato la rovina dei concittadini in cambio di premi e onori (Tac. *Hist.* IV 41); infatti, dopo la pronuncia dell'*oratio* contro Regolo anche Elvidio Prisco cercò di abbattere Eprio Marcello senza l'adempimento dei requisiti di forma: *Tanto cum adsensu*

<sup>26</sup> Tac. *Hist.* I 43: ...*Piso in aedem Vestae pervasit, exceptusque misericordia publici servi et contubernio eius abditus non religione nec caerimoniis, sed latebra imminens exitium differebat, cum advenere missu Othonis nominatim in caedem eius ardentis Sulpicius Florus e Britannicis cohortibus, nuper a Galba civitate donatus, et Staius Murcus speculator, a quibus protractus Piso in foribus templi trucidatur.*

<sup>27</sup> Secondo V. RUDICH, *op.cit.*, pp. 204-205 da tale frase si evince che la finalità dell'udienza era quella di condonare i *delatores* per un motivo di autoconservazione della stessa assemblea, accettandosi la giustificazione fornita da Curzio Montano, ma nel caso di Regolo non si poteva applicare tale presupposto. Non condividiamo la sua tesi poiché, secondo il nostro parere, l'amnistia fu un evento premeditato con anticipo da Vespasiano, per salvare la vita del fratello di Messalla e in questo modo ringraziarlo per l'appoggio fornito alla conquista del potere, ma nella totale ignoranza dei *patres*; infatti, se la finalità dei senatori fosse stata l'amnistia, non si potrebbe spiegare la ragione per cui dopo l'entusiasmo per l'intervento di Curzio Montano fosse stato richiesto da Elvidio Prisco un processo contro Eprio Marcello.

*senatus auditus est Montanus, ut spem caperet Helvidius posse etiam Marcellum prosterni* (Tac. *Hist.* IV 43). La ragione di tale procedura ‘anomala’ è dovuta al momento di transizione vissuto nel 70 d.C., dopo che fu ripristinata la pace con Vespasiano, come accadde pure all’inizio del regno di Nerva con la morte di Domiziano<sup>28</sup>.

Stupisce che Regolo, con piena certezza che dopo la caduta di Nerone sarebbe stato incriminato<sup>29</sup>, non abbia considerato tale circostanza e abbia incaricato un giovane oratore senza esperienza ad assumere la sua difesa per evitare che la domanda fosse ritenuta ammissibile (*receptio*): sarà stata una mossa strategica per provocare la *pietas*<sup>30</sup>? Probabilmente fu così, ma dobbiamo ricordare che Regolo aveva già dimostrato una grande furbizia e difficilmente sarebbe rimasto senza un piano d’emergenza; vogliamo soltanto far notare che il fratellastro non era così sprovvisto come può sembrare; infatti, aveva svolto un ruolo da protagonista tra il 68-69 d.C., poiché era stato *tribunus militum, claris maioribus, egregius ipse et qui solus ad id bellum artes bonas attulisset* (Tac. *Hist.* III 9.3), comandante della legione settima Claudiana (una delle tre legioni della Mesia), pilastro per permettere a Vespasiano di diventare *princeps* (Tac. *Hist.* II 85).

Mancano notizie del padre di Regolo di nome *Aquilier*; sappiamo soltanto che la madre si era risposata con un personaggio di nobili origini (*Vipstanus Messalla*, console suffetto nel 48 d.C. e discendente del famoso militare e scrittore di età augustea *M. Valerius Messalla Corvinus*); tuttavia, un uomo appartenente alla *nobilitas* com’era il caso del patrigno di Regolo, si sarebbe sposato con una donna

<sup>28</sup> Sullo svolgimento della *cognitio senatus* informa F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano 1957, pp. 79-120 che «presentata formalmente l’accusa per mezzo della *delatio*, essa doveva essere accettata dal magistrato. Nelle fonti si trovano documentati due diversi modi di procedere a questa *receptio inter reos*: talvolta essa era discussa da tutto il senato, talaltra il console decideva da solo sull’ammissibilità della domanda». Come si vedrà più avanti, nel caso di *crimen maiestatis* in età neroniana l’accusa si faceva per iscritto ed era lo stesso *princeps* a decidere sull’ammissibilità della domanda. In tale processo inquisitorio si procedeva anche sulla base dell’accusa di un privato: ma questa accusa era una mera denuncia, il processo aveva inizio solo se il magistrato (nel nostro caso il principe), ritenendola fondata, decideva di instaurare il giudizio: «altrimenti l’accusa, di per sé, non mette in moto il meccanismo della persecuzione criminale», come indica in relazione alle *cognitiones* B. SANTALUCIA, *Accusatio e inquisitio nel processo penale romano di età imperiale*, «Seminarios Complutenses de derecho romano» 14 (2002), pp. 179-194

<sup>29</sup> Infatti, nello stesso brano Tac. *Hist.* IV 42 si menziona alla fine il fatto che dopo la morte di Nerone il Senato aveva deciso di punire i delatori e i loro complici: *...nec iam ille senatus sumus, qui occiso Nerone delatores et ministros more maiorum puniendos flagitabat...*

<sup>30</sup> Non è da escludersi del tutto, perché Regolo era un retore e sapeva che compito dell’oratore è persuadere; la giovinezza del fratellastro avrebbe ispirato pietà ai *patres*, influenzando il verdetto a proprio vantaggio, come indicava Cicerone citato in Quint. *Inst.* II 15.5: *Cicero pluribus locis scripsit officium oratoris esse «dicere adposite ad persuadendum».*

divorziata o vedova che non aveva la stessa *dignitas*, madre di un giovane umile? Tale ipotesi sembra improbabile, poiché, come commenta Fiori<sup>31</sup>, 'la preoccupazione dei romani è quella di bilanciare le *dignitates* dei soggetti coinvolti nel rapporto'. La madre di Regolo era una *clarissima femina* poiché il secondo marito era un *vir clarissimus*<sup>32</sup>, situazione per cui sembra probabile che il primo marito abbia avuto la stessa dignità o almeno che appartenesse all'ordo equestre.

Se il padre di Regolo fosse stato un *equester* dovremmo supporre che il retore fosse entrato nell'ordine senatorio per concessione imperiale, grazie al suo intervento come delatore di Crasso e Orfito; infatti, esistono casi in cui il *princeps* concede tale privilegio agli accusatori di personaggi di alto prestigio, ad esempio, quando il cavaliere romano Ostorio Sabino, accusatore di Sorano, oltre un milione e duecento mila sesterzi ricevuti come premio, ottenne pure le insegne di questore, come si legge in Tac. *Ann.* XVI 33: ... *Ostorio duodecies et quaestoria insignia tribuuntur*. Tale ipotesi non trova però conferma nelle fonti; infatti, sembra poco probabile che Plinio, molto attento a sottolineare gli aspetti negativi della vita di Regolo, si fosse dimenticato di un dato così importante, che avrebbe concesso al lettore della sua opera più elementi per provare disprezzo verso l'accusatore di Crasso e Orfito. In conclusione, salvo prova contraria, sembra opportuno ritenere che il padre di Regolo facesse parte dell'ordo senatorio e che poi fosse caduto in disgrazia, come vedremo in seguito.

Grazie alla frase *te securum reliquerat exul*<sup>33</sup> *pater et divisa inter creditores bona...* si può comprendere la ragione per cui il padre di Regolo avrebbe perso la sua fortuna: era stato mandato in esilio e i suoi beni erano stati divisi tra i creditori. Rimangono tanti dubbi sul processo criminale a cui fu sottoposto il padre di Regolo e soprattutto il periodo in cui ciò sarebbe accaduto; noi potremmo considerare l'ipotesi che *Aquiler* fosse stato condannato prima che Nerone diventasse principe (durante i regni di Caligola o Claudio?); in questo modo si spiegherebbe perché *Regulus*, prima della sua attività di delatore, si trovasse in estrema povertà.

Curzio Montano nell'*oratio* riportata in Tac. *Hist.* IV 42 rimprovera a Regolo la sua attività di accusatore di Crasso e Orfito in questi termini:

<sup>31</sup> R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, «BIDR» 105 (2011), p. 202.

<sup>32</sup> Come attesta D. 1.9.8 (Ulp. 6 *fideic.*): *Feminae nuptae clarissimis personis clarissimarum personarum appellatione continentur...*; D.1.9.1.1 (Ulp. 62 *ad edict.*): *Consulares autem feminas dicimus consularium uxores...* Sull'argomento F. NASTI, *Riflessioni sui matrimoni diseguali delle clarissimae feminae fra II e III sec. D.C.*, in *Studi in onore di L. Labruna*, 6, Napoli 2007, pp. 3739-3763.

<sup>33</sup> Il termine *exsul* indica una proscrizione dopo una accusa criminale, come nel caso di Nerone che avrebbe proscritto la moglie Ottavia, confinandola nell'isola di Pandataria (Ventotene): ... *eaque sibi comperta edicto memorat insulaque Pandateria Octaviam claudit. Non alia exul visentium oculos maiore misericordia affectit...*

4. *libidine sanguinis et hiatu praemiorum ignotum adhuc ingenium et nullis defensionibus expertum caede nobili imbuisti, cum ex funere rei publicae raptis consularibus spoliis, septuagiens sestertio saginatus et sacerdotio fulgens innoxios pueros, inlustres senes, conspicuas feminas eadem ruina prosterneres, cum segnitiam Neronis incusares, quod per singulas domos seque et delatores fatigaret: posse universum senatum una voce subverti.*

Che Regolo abbia agito contro *Crassus* e *Orfitus* per desiderio di sangue e avidità di premi, consistenti in sette milioni di sesterzi, e che dopo si fossero prodotte le conseguenze nefaste che gli attribuisce l'oratore, usando una elegante retorica che ricorda Cicerone (*funus rei publicae*<sup>34</sup>), funzionale a convincere i *patres* della malvagità delle azioni del giovane questore, ci fa pensare che, forse, tali atti non siano dovuti soltanto a ragioni economiche, anche se l'indigenza in cui si trovava Regolo all'inizio del principato di Nerone sicuramente era una motivazione valida.

La ragione di fondo per cui un giovane all'inizio del *cursus honorum* senza nessuna autorità incrimina due importanti personaggi si può trovare forse nella stessa *oratio* di Curzio Montano, quando dichiara «La sentenza di proscrizione contro tuo padre è stata decisa, tu, Regolo, non sei stato incriminato, perciò, potevi stare tranquillo! I beni di tuo padre sono stati divisi tra i *creditores*». Su quest'ultimo punto dobbiamo sottolineare che prima dell'età traiana i beni dei relegati venivano confiscati dal fisco, come indica lo stesso Traiano in un rescritto riportato in Pomp. 4 *ad Sab.* (D. 48.22.1): *Caput ex rescripto divi Traiani ad Didium Secundum: 'Scio relegatorum bona avaritia superiorum temporum fisco vindicata...'* ma comunque Regolo non avrebbe dovuto far fronte ai creditori del padre, poiché il patrimonio di *Aquilius* sarebbe stato diviso tra di loro<sup>35</sup>.

Se consideriamo l'ipotesi (difficile da provare) che gli accusatori del padre fossero stati *Crassus* e *Orfitus* si presenta una spiegazione al grave affronto di Regolo: la sua incriminazione non sarebbe stata fondata soltanto sull'ambizione, ma so-

<sup>34</sup> La conoscenza di Cicerone da parte dell'oratore risulta evidente; infatti, come leggiamo pure in Quint. *Inst.* II 5.16, i maestri di retorica proponevano agli allievi la lettura delle orazioni di Cicerone e Demostene. Quintiliano spiega che Cicerone è molto chiaro e gradito ai principianti in Quint. *Inst.* II.5.20. Sicuramente Curzio Montano, imparando a memoria i testi di Cicerone, aveva assimilato il suo stile, come accadeva normalmente nelle scuole di retorica (Quint. *Inst.* II 8.3-4). Riportiamo il brano che riteniamo più rappresentativo di Cicerone su questo raffronto in Cic. *Dom.* XLII: *...Video enim quosdam clarissimos viros, principes civitatis, aliquot locis iudicasse te cum plebe iure agere potuisses; qui etiam de me ipso, cum tua rogatione funere elatam rem publicam esse dicerent, tamen id funus, etsi miserum atque acerbum fuisset, iure indictum esse dicebant; quod de me civi ita de re publica merito tulisses, funus te indixisse rei publicae, quod salvis auspiciis tulisses, iure egisse dicebant...* Altri testi possono essere consultati nell'opera di B. WALTERS, *The Deaths of the Republic. Imagery of the Body Politic in Ciceronian Rome*, Oxford 2020, p. 85.

<sup>35</sup> Sull'argomento vedere: V. RUDICH, *op. cit.*, p. 202.

prattutto sull'*odium* che aveva verso i consoli. Su questo punto Curzio Montano indica due moventi di Regolo (*Libidine sanguinis et hiatu praemiorum*) ma, in relazione al primo movente, possiamo chiederci se un uomo assetato di sangue non agisca ispirato soprattutto da un bisogno primario di vendicarsi di un torto. Se fosse vera tale ipotesi, Vipstano Messalla nella sua arringa avrebbe potuto parlare delle sventure passate del nostro personaggio dopo la sentenza di proscrizione del genitore, cercando così di suscitare *commiseratio* nei *patres* ed evitare in questo modo che la domanda venisse accolta (*senatum remittere*), suscitando meno ostilità e, sebbene il fratellastro non potesse negare le colpe di Regolo, almeno i suoi atti sarebbero apparsi meno gravi o commessi con intenzione diversa, correggibili con il pentimento, applicandosi uno stratagemma retorico ricordato da Quintiliano<sup>36</sup>.

Soltanto con la nostra tesi crediamo che il fratellastro avrebbe potuto difendere un giovane crudele, ambizioso e forse vendicativo che aveva ottenuto sette milioni di sesterzi, rovinando persone illustri. Regolo approfitta del momento storico in cui si trova, Nerone ha totale sfiducia nei senatori che non si piegano al suo dispotismo dopo la congiura di Pisone; ma dobbiamo considerare un fatto importante: in questo periodo storico non basta una semplice denuncia per far scattare la collera del *princeps*, come si può pensare. Per dare inizio a un processo criminale era necessaria una valutazione attenta dell'accusa da parte dello stesso Nerone, per determinare se, a suo avviso, si fosse dovuto procedere contro gli imputati; infatti, nello stesso testo è riportato che Curzio Montano avrebbe detto: *...cum segnitiem Neronis incusares, quod per singulas domos seque et delatores fatigaret: posse universum senatum una voce subverti.*

Da questa frase si evince che avviare un processo criminale per motivi di lesa *maiestas* richiedeva prima di tutto un'analisi accurata da parte del *princeps* delle prove fornite dall'accusatore; infatti, Regolo si era lamentato (*incusares*) della lentezza (*segnitiem*) di Nerone, evidentemente perché prima che fosse presentata la *delatio* in senato si richiedeva il nullaosta del principe perché fosse indagata la questione; inoltre, attesta Tac. *Hist.* IV 41 che negli archivi imperiali si trovava la documentazione, attraverso cui si poteva conoscere chi ciascun accusatore avesse cercato di incriminare<sup>37</sup>. In questo testo mancano elementi per ricostruire i processi contro Crasso e Orfito, ma abbiamo il racconto di Tacito sul giudizio contro

<sup>36</sup> Su questo punto riporto un criterio retorico indicato da Quint. *Inst. Orat.* IV 1.45: *In iis, quae negari non potuerint, elaborandum, ut aut minora, quam dictum est, aut alia mente facta aut nihil ad praesentem quaestionem pertinere aut emendari posse paenitentia aut satis iam punita videantur...*

<sup>37</sup> Infatti, i senatori chiesero al figlio minore di Vespasiano di consultare gli archivi imperiali per conoscere le accuse dei *delatores*, ma Domiziano rispose che per una questione così importante si doveva consultare il principe: *Consulendum tali super re principem respondit.*

Trasea Peto, che sarà analizzato più avanti e che può servire per ricostruire le fasi del crimine di lesa maestà in età neroniana.

Vogliamo riportare l'ultima parte dell'*oratio* di Curzio Montano perché il re-tore, nella sua richiesta al senato di incriminazione contro Regolo, anticipa con molta precisione quello che sarebbe accaduto in futuro:

*5. retinete, patres conscripti, et reservate hominem tam expediti consilii, ut omnis aetas instructa sit, et quo modo senes nostri Marcellum, Crispum, iuvenes Regulum imitentur. invenit aemulos etiam infelix nequitia: quid si floreat vigeatque? et quem adhuc quaestorium offendere non audemus, praetorium et consularem visuri sumus? an Neronem extremum dominorum putatis? idem crediderant, qui Tiberio, qui Gaio superstites fuerunt, cum interim instabilior et saevior exortus est. non timemus Vespasianum: ea principis aetas, ea moderatio; sed diutius durant exempla quam imperatores. elanguimus, patres conscripti, nec iam ille senatus sumus, qui occiso Nerone delatores et ministros more maiorum puniendos flagitabat. optimus est post malum principem dies primus.*

L'oratore, dopo avere indicato tutti gli elementi necessari per avviare il giudizio contro Regolo, esorta i senatori a decidere riguardo alla sua proposta, usando i termini '*Retinete, patres conscripti*' per considerare la domanda ammissibile (*re-ceptio*) ed evitare che l'eventuale imputazione possa servire da modello per le nuove generazioni, facendo un paragone<sup>38</sup> tra il presente e il futuro: mentre i *senes* hanno come modelli Eprio Marcello (considerato da Tacito uomo di aspra eloquenza in Tac. *Ann.* XVI 22 e uno degli accusatori di Trasea Peto) e Vibio Crispo<sup>39</sup>, delatori che nel tempo di Nerone sono diventati consoli per la propria furbizia, secondo Curzio Montano, ma che rappresentano sicuramente, bene o male esempi di successo personale grazie all'oratoria<sup>40</sup>, i *iuvenes*, invece, individuano in Regolo un modello a cui ispirarsi. Successivamente Curzio Montano aggiunge una frase sulla malvagità (*nequitia*) e, mediante una domanda chiaramente retorica, concentrando di nuovo su Regolo, sembra prevedere il futuro, indicando quello che effettivamente sarebbe accaduto in età domiziana: il giovane questore arriverà al più alto livello del *cursus honorum* grazie all'oratoria<sup>41</sup>, com'era accaduto ai consoli

<sup>38</sup> 'A piece of rhetorical sarcasm' secondo V. RUDICH, *op. cit.*, p. 205.

<sup>39</sup> Crispo aveva mantenuto la stessa condotta riprovevole di Eprio Marcello sotto il regno di Nerone, al punto da essere incriminato (Tac. *Hist.* IV 43); noi sappiamo che fu attivo anche sotto Domiziano Svet. *Dom.* III 1.

<sup>40</sup> Infatti, il parere di Curzio Montano su Marcello Eprio e Vibio Crispo non sembra condiviso da Tacito, come si evince da *Dial.* VIII: ...*Nam quo sordidius et abiectius nati sunt quoque notabilior paupertas et angustiae rerum nascentes eos circumsteterunt, eo clariora et ad demonstrandam oratoriae eloquentiae utilitatem illustriora exempla sunt.*...

<sup>41</sup> In questo senso R. SYME 2, *op. cit.*, p. 827; diversamente A.N. SHERWIN-WHITE, *op. cit.*, p. 94 ritiene che Regolo sia soltanto arrivato alla pretura in età traiana, come si potrebbe evincere

Marcello Eprio e Vibio Crispo (*Et quem adhuc quaestorium offendere non audemus, praetorium et consularem ausuri sumus?*).

Curzio Montano riconosce che dopo Nerone è possibile che nuovi principi tiranni prendano il potere, com'è avvenuto in passato con Tiberio e Caligola, e in tale nuova realtà, Regolo potrà diventare molto potente. Il retore, con la finalità di sensibilizzare l'auditorio, indica che nel presente momento storico i *patres* non temono Vespasiano a motivo della sua età (fonte di saggezza) e della sua moderazione e poi aggiunge la frase *sed diutius durant exempla quam imperatores*. Forse il retore vuole intendere che i modelli di virtù si prolungano nel tempo e oltrepassano la vita degli stessi principi. Curzio Montano esorta i senatori a evitare di perdere entusiasmo (*elanguimus*) e attuare quello che il senato aveva deciso dopo la morte di Nerone, ossia punire i *delatores* e i loro complici secondo i *mores maiorum*.

L'*oratio* finisce con un epifonema con cui si riassume il discorso in modo enfatico<sup>42</sup>: dopo che un principe despota finisce il suo regno, il giorno più bello sarà il primo, perché dopo il tramonto della prima tirannia inizia una nuova era (*Optimus est post malum principem dies primus*).

Sembra che la domanda effettivamente sia stata ritenuta ammissibile da parte del senato, che è quanto si evince da Tac. *Hist.* IV 43: *Tanto cum adsensu senatus auditus est Montanus, ut spem caperet Helvidius posse etiam Marcellum prosterni...*, ragion per cui Elvidio Prisco approfitta dell'entusiasmo e propone di agire pure contro il console del 62 d.C. Eprio Marcello<sup>43</sup>, delatore di Trasea Peto.

dal processo contro Mario Prisco in Plin. *Ep.* XI 11.22, ma personalmente non vediamo la ragione per cui in questa seduta il suo intervento sia stato come pretore e non come un ex console suffetto; infatti, nel brano si dichiara che nella proposta di condanna fatta da Cornuto Tertullo contro Mario (Plin. *Ep.* II 2.20): *Adsenserunt consules designati, omnes etiam consulares usque ad Pompeium Collegam* e poi si specifica che Regolo avrebbe aderito al suggerimento di Cornuto Tertullo, nonostante Pompeo Collega avesse avallato la proposta di Regolo.

<sup>42</sup> Difficilmente condivisibile la posizione di V. RUDICH, *op. cit.*, p. 205, secondo cui Curzio Montano riconosce nella presente frase una sconfitta «an implicit acknowledgement of defeat», anzi, il senatore propone di evitare la ripetizione in futuro di quanto accaduto sotto Nerone.

<sup>43</sup> *T. Clodius Eprius Marcellus* nato a Capua proveniva da una famiglia umile ma, grazie alla sua conoscenza dell'oratoria, ottenne un patrimonio di duecento milioni di sesterzi (Tac. *Dial.* VIII), divenne pretore peregrino nel 48 d.C., dopo che Silano fu costretto ad abbandonare la carica (Tac. *Ann.* XII 4). Fu governatore della Licia e Panfilia al sud della penisola anatolica (tra il 53-56 d.C.), accusato dai Licii di corruzione nel 57 d.C., ma fu assolto (Tac. *Ann.* XIII 33). Console nel 62 d.C. per la prima volta e per la seconda volta nel 74 d.C., Elvidio Prisco cercò di incriminarlo per la sua attività di delatore di Trasea Peto (Tac. *Hist.* IV 6), ma senza successo (Tac. *Hist.* IV 43). Fu proconsole in Asia nel 70-73 d.C. e amico di Vespasiano. Nel 79 d.C. partecipò a una congiura contro il principe insieme ad Aulo Cecina Alieno e dopo essere stato condannato dal senato si uccise con un rasoio (Dio Cass. LXV 16.3-4). Sull'argomento A. KAPPELMACHER, *T.*

La seduta del Senato si interruppe perché i *patres* non si trovarono d'accordo sulla *receptio* della domanda contro Eprio Marcello e nella successiva riunione, in cui si sarebbe dovuto discutere ancora di tale questione e forse deliberare in relazione al processo contro Regolo, accadde qualcosa che a nostro parere era già stato premeditato per salvargli la vita ed evitare pure di proseguire il dibattito contro Eprio Marcello. Prese la parola Domiziano nella sua veste di pretore urbano, figlio minore di Vespasiano, un giovane che, nella prima occasione che si era presentata in senato, arrossiva frequentemente<sup>44</sup>. Il Cesare propose un'amnistia di carattere generale, come è riportato da Tac. *Hist.* IV 44: *Proximo senatu inchoante Caesare de abolendo dolore iraque et priorum temporum necessitatibus...*

Regolo non ha più nulla da temere, Domiziano è andato in suo aiuto e sotto il suo regno il giovane questore potrà brillare di luce propria grazie alle sue doti di oratore, come accade pure a Marcello Eprio e Vibio Crispo.

4. L'epistola pliniana nel suo § 1 indica, come abbiamo visto, le azioni infamanti di Regolo sotto il regno di Nerone, ma senza che ci siano dati con cui si possano ricostruire i processi contro Crasso e Orfito; vogliamo solo sottolineare un aspetto che non può passare inosservato nel brano, oggetto della nostra indagine, e che indica una prima differenza di prospettiva tra l'età neroniana e la domiziana in relazione al processo criminale. Plinio afferma che le infamie di Regolo in età domiziana non furono minori a quelle commesse sotto Nerone, ma solo più nascoste (*sed tectiora*); tale affermazione dovrebbe significare che, mentre nei processi contro Crasso e Orfito l'attività delatoria dell'accusatore era molto più evidente, sotto Domiziano sussisteva qualche differenza rispetto al periodo precedente, che non avrebbe permesso a Regolo di agire direttamente contro l'imputato. Probabilmente la spiegazione si trova in Tac. *Agric.* XLI:

*Crebro per eos dies apud Domitianum absens accusatus, absens absolutus est. Causa periculi non crimen ullum aut querela laesi cuiusquam, sed infensus virtutibus princeps...*

Il testo riguarda il periodo in cui Giulio Agricola combatteva contro i Britanni come legato imperiale (77-85 d.C.) e, secondo l'indicazione di Tacito, Agricola, essendo assente da Roma, sarebbe stato frequentemente (*crebro*) accusato presso

*Clodius Eprius Marcellus*, «RE» VI-1 (1907), 261-264; E. GROAG, *T. Clodius Eprius Marcellus*, «PIR» III, Berlin-Lipsia 1943, p. 82-84.

<sup>44</sup> Tac. *Hist.* IV 40: *Quo die senatum ingressus est Domitianus, de absentia patris fratrisque ac iuventa sua pauca et modica disseruit, decorus habitu; et ignotis adhuc moribus crebra oris confusio pro modestia accipiebatur...*

Domiziano e, nonostante la sua assenza, sarebbe stato assolto. Tale frase implicherebbe che l'accusa dei delatori doveva avvenire *apud Domitianum* ma, a metterlo in *periculum* (indagato in un processo) non sarebbero stati gli accusatori, che agivano a motivo del *crimen*, o un offeso, in base a una querela, ma lo stesso principe, ostile a ogni merito altrui (*sed infensus virtutibus princeps*). Tale dato marca una chiara differenza rispetto all'età neroniana perché, come abbiamo indicato sopra, in tale momento storico sicuramente si richiedeva prima di tutto un'analisi accurata da parte del *princeps* delle prove fornite dall'accusatore come in età domiziana, ma sarebbe stato lo stesso delatore, con il nulla osta del principe, ad avviare l'indagine in senato. Considerando tale criterio, si può spiegare perché Regolo avesse agito in età domiziana attraverso le stesse infamie dell'età neroniana, ma in modo meno evidente: la causa contro Giunio Aruleno Rustico formalmente era stata avviata dal *princeps* e non da Regolo.

Abbiamo detto di non avere notizie riguardo ai processi contro Crasso e Orfito, per i quali disponiamo soltanto di un dato impreciso indicato in Svet. *Ner.* XXXVII (e senza indicarsi il suo nome in Dio Cass. LXII 27.1), secondo cui Salvidieno Orfito sarebbe stato accusato di aver affittato tre *tabernae* della propria casa vicino al foro ai rappresentanti della città, come luogo di convegno (...*Salvidieno Orfito obiectum est quod tabernas tres de domo sua circa forum civitatibus ad stationem locasset...*); perciò, per ricostruire il *crimen maiestatis* in età neroniana dobbiamo analizzare altri processi che rechino nelle fonti dati ulteriori sul loro svolgimento.

Università degli Studi di Bari  
yuri.gonzalezroldan@uniba.it